

## **REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **ART. 1 – DEFINIZIONI E OGGETTO**

1. Ai fini del presente regolamento, salvo che non sia diversamente indicato, valgono le seguenti definizioni:
  - a) PSP, la Port Security Piombino S.r.l.u;
  - b) contributo, i contributi a persone a soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le procedure, i criteri e le modalità sulla cui base la PSP concede contributi, a soggetti pubblici e privati.
3. Il presente regolamento non si applica ai versamenti che la PSP effettua in quanto socio o componente di organismi o associazioni di categoria.

### **ART. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono erogati i contributi ai soggetti beneficiari. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve essere attestata dal responsabile del procedimento indicato nei singoli provvedimenti.

### **ART. 3 – AMMONTARE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOSTENIBILI**

1. La PSP può disporre l'assegnazione di contributi, di valore non superiore a € 5.000,00 all'anno, per eventi o iniziative che rientrano tra quelli:
  - a) di interesse portuale, trasportistico, marittimo e comunque relativi a settori o materie inerenti alla sicurezza, o a quelli ad essi accessori, strumentali e/o complementari;
  - b) volti alla valorizzazione, conservazione e la tutela delle professionalità acquisite nell'espletamento della propria attività da parte del personale dipendente;
  - c) finalizzati alla promozione mediante il sostegno alle associazioni culturali, sociali e sportive presenti sul territorio.
2. I contributi di un importo complessivo annuo uguale o superiori ad € 1.000,00 (mille/00) sono deliberati dall'Organo Amministrativo della Società.

### **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi previsti nel presente regolamento devono essere redatte in forma scritta.
2. Le domande sono sottoscritte dal richiedente utilizzando l'apposito modulo "DOMANDA DI CONTRIBUTO" allegato al presente regolamento (**Allegato 1**).

### **ART. 5 – ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La PSP, in funzione dell'andamento contabile aziendale verifica le disponibilità per la concessione dei contributi.
2. La PSP procede alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento per l'erogazione dei contributi richiesti.

3. Il responsabile del procedimento assicura l'istruttoria nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii, e delle altre normative vigenti. Fermo quanto previsto nel presente articolo, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria. In tali ipotesi, oltre che nei casi stabiliti dalla legge il termine per l'espletamento dell'istruttoria e l'adozione della delibera o determina di concessione o diniego del contributo rimane sospeso.
4. Al termine dell'istruttoria il responsabile del procedimento forma una o più proposte di determina, da presentarsi all'Amministratore Delegato, il quale potrà attribuire il contributo, determinandone l'entità.
5. L'ammontare del contributo erogabile viene deciso in relazione:
  - a) all'importanza ed al prestigio dell'iniziativa;
  - b) ai contenuti, al livello di partecipazione ed alla qualità complessiva dell'iniziativa;
6. Le Determine di assegnazione dei contributi saranno pubblicate sul sito della PSP.

#### **ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Non sono prese in considerazione le richieste non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, e/o presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti previsti o la cui documentazione a sostegno risulti non conforme a quanto in esso stabilito.
2. In caso di documentazione incompleta, la mancata integrazione nei termini fissati dall'ufficio che cura l'istruttoria comporta l'esclusione dal beneficio.

#### **ART. 7 – EROGAZIONE**

1. Ad avvenuta conclusione degli interventi per i quali è stato attribuito il contributo di cui al presente regolamento, il responsabile del procedimento, sulla scorta degli articoli che precedono, provvede a dichiarare la prestazione "regolarmente eseguita".
2. Può essere ammesso il pagamento anticipato del contributo prima della realizzazione dell'iniziativa. In tal caso, restano salve ed impregiudicate in capo alla PSP le azioni di rivalsa e recupero della somma corrisposta.
3. Qualora si verificano situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, la PSP sospende cautelativamente il pagamento del contributo o di parte di esso.

#### **ART. 8 - REVOCA DEI CONTRIBUTI**

1. La PSP può, con proprio motivato provvedimento, procedere alla revoca totale o parziale del contributo, o nel caso di anticipata liquidazione, alla sua ripetizione.
2. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la revoca viene effettuata nell'ipotesi in cui vengano meno, ovvero si accerti l'insussistenza dei presupposti o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso, di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, di totale stravolgimento del programma previsto.

#### **ART. 9 – COMUNICAZIONI**

1. E' fatto obbligo ai beneficiari, nella realizzazione e svolgimento dei propri interventi o iniziative, di dare comunicazione in maniera adeguata, anche attraverso il materiale promozionale o pubblicitario, che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario della PSP in forme da concordare con la PSP stessa.

#### **ART. 10 – CONSEGUENZE DEL BENEFICIO**

1. La concessione di qualsiasi contributo di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto, pretesa o anche solo aspettative di continuità per gli anni successivi, o comunque di ulteriori erogazioni.
2. Le responsabilità inerenti e conseguenti agli eventi ed alle iniziative proposte o ammesse sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi la PSP ad offrire un concorso economico.

#### **ART.11 – PUBBLICITA'**

1. I dati relativi all'assegnazione dei contributi sono pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel sito internet della PSP.
2. La pubblicazione di cui al suddetto comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2013, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni di contributi di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare.

#### **ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2013.